

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5696 del 10/12/2019
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE - COMUNE: CALENDASCO (PC) ÷ CORSO D'ACQUA: FIUME PO ÷ USO: REALIZZAZIONE E UTILIZZO DI 1 RAMPA CARRABILE ÷ RICHIEDENTE: FRANCESCO BASSANONI ÷ SISTEB: PC19T0012 ÷ SINADOC: 5625 DEL 2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5858 del 09/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dieci DICEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE - COMUNE: CALENDASCO (PC) – CORSO D’ACQUA: FIUME PO – USO: REALIZZAZIONE E UTILIZZO DI 1 RAMPA CARRABILE – RICHIEDENTE: FRANCESCO BASSANONI – SISTEB: PC19T0012 – SINADOC: 5625 DEL 2019.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,

- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994, e la Legge 7/8/1990, n. 241

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico, il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,

- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite, la L.R. 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”, la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”, la L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51, la LR. 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.), la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, e la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39,

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo,

VISTA:

- la domanda di concessione acquisita al protocollo ARPAE n° 19764 del 06/02/2019 con la quale il sig. BASSANONI FRANCESCO – c.f.: BSSFNC88M10C261 N – residente in Rottofreno (PC), via Bosi n° 5, ha chiesto la concessione ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. per la realizzazione e successivo utilizzo di n° 1 rampa carrabile in località Boscone Cusani del comune di Calendasco (PC), lato campagna argine maestro fiume Po, su parte del mappale 21, foglio 5 NCT del comune di Calendasco;
- la relazione tecnica descrittiva del manufatto in progetto trasmessa unitamente alla richiesta di concessione;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n 7/2004 dell'area in oggetto avvenuta in data 20/03/2019 sul BURERT (parte seconda) n° 79, riguardo al quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- della nota acquisita al prot. ARPAE n° 74924 del 13/05/2019 con la quale il Comune di Calendasco esprime, per quanto di competenza parere favorevole alla realizzazione della rampa in oggetto, evidenziando, inoltre che, “prima della realizzazione dei lavori dovrà essere comunque rilasciata autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. N° 42 del 22/01/2004”;
- della nota assunta al prot. ARPAE n° 67313 del 30/04/2019 con la quale AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po, ha espresso, per quanto di competenza, il proprio nulla osta, ai soli fini idraulici, con prescrizioni, al rilascio della concessione di cui trattasi;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi;

- in data 08/03/2019 euro 75,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza mediante versamento su conto corrente postale n° 2303402 intestato a Regione Emilia Romagna Servizio tecnico affluenti Po Piacenza;
- in data 05/11/2019 euro 127,89 a titolo di canone relativo all'annualità 2019 mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna STB Affluenti PO ;
- in data 05/11/2019 euro 250,00 a titolo di deposito cauzionale, mediante bonifico bancario intestato alla "Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta regionale", ai sensi dell'art. 20 comma 11, della L.R. n° 7/2004 s.m.i;

DATO, ALTRESI', ATTO che:

- il sig. Bassanoni Francesco ha fatto pervenire con nota acquisita al prot. ARPAE n° 177835 del 2019 il disciplinare contenente le prescrizioni e gli obblighi a cui sarà assoggettata la concessione in parola, debitamente sottoscritto, per accettazione, dal medesimo;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

a) di rilasciare ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., fino al 31/12/2024, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, al sig. BASSANONI FRANCESCO – c.f. : BSSFNC88M10C261 N – residente in Rottofreno (PC), via Bosi n° 5, la concessione per la realizzazione ed il successivo uso di n° 1 rampa in addossamento all'arginatura maestra del Fiume Po, lato campagna, in comune di Calendasco (PC), località Boscone Cusani su parte del mappale censito al foglio 5

particella 21 del N.C.T. del comune di Calendasco come da elaborati tecnici agli atti presso il Servizio concedente che, pur non essendo materialmente allegata alla determinazione, ne costituisce parte integrante;

c) di prescrivere il rispetto delle condizioni e/o prescrizioni di ordine, generale, idraulico, urbanistico e territoriale, descritte nell'allegato disciplinare che, vistato dalla Responsabile del Servizio si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

d) di stabilire che il canone annuo è determinato ai sensi dell'art. 20 L.R. n° 7/2004 s.m.i.. in euro 127,89. Tale importo è aggiornato o rideterminato mediante apposita deliberazione della Giunta regionale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro il predetto termine, si intende prorogato per l'anno successivo l'importo del canone vigente, rivalutato automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di opera e impiegati accertati dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno,

Ai sensi della dell'art. 8 della L.R. n° 2/2015 il canone è dovuto per anno solare ed dovrà essere versato ogni anno entro il 31 marzo TRAMITE BONIFICO CONTO CORRENTE BANCO POSTA: IBAN PA IT-94-H-07601-02400-001018766103 OPPURE TRAMITE VERSAMENTO SU C/C POSTALE N° 1018766103, indicando nella causale il codice SISTEB: PC1970012 e l'anno di riferimento.

DA' ATTO CHE

1) per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

2) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

3) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto e in particolare "prima della realizzazione dei lavori dovrà essere comunque rilasciata autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. N° 42 del 22/01/2004";

4) si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;

5) il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;

6) avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

7) si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' "Agenzia Regionale per la sicurezza e la protezione civile – Servizio Area Affluenti Po" per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. PC19T0012 a favore del sig. BASSANONI FRANCESCO, CF BSS FNC 88M10 C261N, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1

Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale del F. Po in sponda destra in, loc. Boscone Cusani, per la realizzazione e il successivo uso di una rampa in addossamento all'arginatura maestra, lato campagna, su parte del mappale censito al foglio 5 particella 21 del C.T. del comune di Calendasco e intestato al Demanio Pubblico dello stato per opere idrauliche di II categoria.

Art. 2

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2024.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3

Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'**Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica**, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi ;
- mancato pagamento di due annualità di canone

Articolo 4

Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale pari ad € 127,89 ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 comma 3) let. h e s.m. e i.;

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;

2) A partire dal 2020 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad € 250,00;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto,

comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

ART. 5

Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 5

Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

2) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

-la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

-la conservazione dei beni concessi;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (parapetti in legno, tabellazione segnaletica, custodia rimozione di pericoli ecc.).

4) L'utilizzo dell'area ceduta in concessione dovrà avvenire secondo le normali pratiche agricole per la conservazione e valorizzazione del verde, attuate con metodi di coltivazione che escludono l'utilizzo di fertilizzanti, fitofarmaci e gli altri presidi chimici, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinare di produzione integrata previsti dalle normative vigenti in regione Emilia-Romagna.

5) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando **l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica** espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

6) Il concessionario non deve apportare alcuna variazione plano-altimetrica all'area concessa, così come individuata negli elaborati grafici agli atti di questa Struttura ed alle planimetrie allegate, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

7) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Art. 6

Prescrizioni di ordine idraulico

1) Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle prescrizioni contenute nel parere di **AIPo**, prot. ARPAE N° 67313 del 30/04/2019, di seguito riportate in allegato.

**SI ESPRIME PARERE POSITIVO
AI SOLI FINI IDRAULICI**

alla realizzazione dell'intervento descritto negli elaborati agli atti previo adeguamento degli stessi alla nuova quota del manufatto arginale pari a 58.63 s.l.m., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività di cui al presente parere idraulico saranno sotto l'esclusiva responsabilità e a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere favorevole si intende accordato per quanto illustrato negli elaborati allegati all'istanza previo adeguamento degli stessi alla nuova quota del manufatto arginale di 58.63 s.l.m.;
3. ogni modifica al progetto di cui al presente parere con le imposte prescrizioni (ad esclusione della rielaborazione di cui al punto 4.) dovrà essere nuovamente valutata da quest'Agenzia; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. il parere favorevole si intende accordato per quanto illustrato negli elaborati allegati all'istanza previo adeguamento degli stessi alla nuova quota del manufatto arginale di 58.63 s.l.m.;
3. l'intervento autorizzato consiste nella realizzazione di una rampa di accesso all'argine destro del fiume Po - lato campagna - in Comune di Calendasco, località Boscone Cusani, così come descritto nei sopra citati elaborati;
4. **i lavori potranno essere eseguiti unicamente quando terminati i lavori di adeguamento arginale PC-E-796 in corso di esecuzione, previa presentazione a quest'Agenzia degli elaborati grafici (planimetria – sezioni) rielaborati sulla base della nuova quota arginale di 58.63 metri slm.;**
5. il richiedente dovrà comunicare a quest'Ufficio per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata, **le date di inizio e fine lavori**; a lavori ultimati dovrà inoltre trasmettere idonea dichiarazione congiunta del Direttore dei Lavori e del Proponente, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che "l'intervento è stato realizzato conformemente al progetto presentato e in ottemperanza alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione idraulica rilasciata da quest'Agenzia";
6. **il personale dell'Agenzia dovrà essere presente durante le operazioni di scotico ed ammorsamento: per tale motivo il richiedente dovrà comunicare - con anticipo di almeno 24 ore – l'esatto periodo dell'esecuzione delle precitate lavorazioni;**
7. la realizzazione della rampa non dovrà intaccare in alcun modo il corpo arginale, se non per le operazioni di scotico (asportazione del cotico erboso per profondità non maggiore a 20 cm) e ammorsamento; resta assolutamente vietato al Concessionario l'esecuzione di qualsiasi lavoro che possa, anche minimamente, alterare forma, altezza e dimensioni dell'arginatura. La rampa dovrà risultare completamente in rilevato;
8. le superfici del manufatto realizzato (scarpate, raccordi, banchine, ecc.) dovranno essere portate ad inerbimento;
9. é vietata la sosta di automezzi sia sulla sommità che sulla rampa di accesso, così come il deposito di materiali sul corpo arginale;

10. il concessionario dovrà mantenere, a propria cura e spese, in ottimo stato di conservazione le opere oggetto di concessione e dovrà riparare immediatamente qualsiasi eventuale danno arrecato alle pertinenze idrauliche demaniali per effetto dell'uso della concessione richiesta; in particolare dovrà provvedere:
- alla periodica manutenzione del piano viabile in raccordo con la rampa, con rifacimento del manto bituminoso ove presente o ricarica delle piste bianche non asfaltate, per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione stradale;
 - ad effettuare la pulizia, l'asporto dei rifiuti, il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva liberamente nascente sia sulla fascia di argine direttamente occupata dalle opere oggetto di concessione sia sulla rampa, nel caso che tali opere costituiscano ostacolo anche parziale al normale sfalcio dei prodotti erbosi, a tutte le aree arginali divenute inaccessibili;
 - al ripristino di eventuali danni apportati alle opere idrauliche esistenti conseguenti la realizzazione dell'opera, a propria cura e spesa, con particolare riguardo al ripristino del manto erboso eventualmente danneggiato mediante semina / idrosemina;
11. il richiedente si impegna a:
- utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - non eseguire altre opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
 - in caso di spostamento, rialzo, rinforzo o altro lavoro qualsiasi, eseguito da quest'Agenzia e che implichi la rampa di accesso in argomento, l'Amministrazione idraulica sarà tenuta soltanto a porre in opera un volume di terra, pari a quello che fosse incorporato dal rinforzo arginale, rimanendo ogni altra spesa a carico del Concessionario, sia per nuovo materiale eventualmente occorrente, sia per la modificazione delle banchine laterali, sia infine per qualunque altro lavoro si rendesse necessario per ripristinare il piano viabile della rampa stessa;
12. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente parere;
13. in caso di attivazione del servizio di piena, quest'Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nelle aree oggetto della presente parere, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
14. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche e demaniali lungo il tratto oggetto del presente parere al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso senza limiti temporali per i mezzi di servizio e per le macchine operatrici;
15. quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà eseguito come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
16. rimane vietata la destinazione delle opere in concessione ad altri usi se non per quelli originariamente indicati;
17. il Concessionario rimarrà responsabile della regolarità dei transiti, avendo cura di sistemare e provvedere al mantenimento della segnaletica stradale in base al codice della strada;
18. qualora vengano installate catene o sbarre a limitazione del traffico, queste dovranno essere segnalate per iscritto all'AIPO e corredate in luogo dell'apposita segnaletica prevista dal Codice della strada; in ogni caso dovrà essere garantito il passaggio ai mezzi dell'AIPO e del personale da questo autorizzato;
19. ultimati i lavori di realizzazione della rampa, saranno a totale carico del Concessionario tutti gli oneri di rimozione del cantiere e di ripristino delle pertinenze idrauliche eventualmente interessate dagli stessi, ivi compreso il ripristino del cotico erboso, delle rampe e delle piste arginali utilizzate dai mezzi di lavoro;

20. resta esclusa ogni responsabilità dell'AIPo in ordine alla stabilità della rampa in argomento (caso di danneggiamento, cedimenti o crollo) in quanto resta obbligo del Concessionario mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno, all'uopo, ritenute necessarie, sempre previa approvazione della competente Autorità Idraulica;
21. in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto esistente, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
22. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPo addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile di quanto valutato dal parere in oggetto, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto quest'Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente atto, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questo parere riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocato immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative pertinenze idrauliche, senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle strutture a servizio dell'attività e del materiale di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente;
5. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previo il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;
6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio del presente parere;
7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE DAL SIG. BASSANONI FRANCESCO

IN DATA 19/11/2019

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.